



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# *Fede e ragione giuridica. Riflessioni sulla laicità nel diritto canonico*

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

Da troppo tempo abbiamo cominciato a frequentare il rapporto tra diritto e valori, per dubitare di poter utilizzare la nozione di laicità anche nel diritto canonico.

È infatti addirittura ovvio, nella nostra esperienza, che uno scarto tra ideale e reale si verifichi quotidianamente negli assetti concreti che l'ordinamento ecclesiale assume a mezzo dei suoi responsabili (in buona, o in mala fede), rispetto ad altre massime di decisione, che in ipotesi sarebbero, o sarebbero state, più conformi a modelli di effettiva giustizia.

Mi sembra che giochi, in questo caso, qualcosa che somiglia come una goccia d'acqua a quanto accade negli ordinamenti statali, nel loro rapporto tra diritto e valori; un rapporto che, necessariamente respinto oltre la soglia del giuridico, permane nella sfera del politico come una sollecitazione perenne verso un oltre, al cui approdo una urgenza di ordine etico (più o meno culturalmente incisiva) incessantemente sospinge.

Le clausole aperte, di cui è particolare dovizia nel contesto ecclesiale a motivo di un continuo richiamo a esigenze soteriologiche (il sabato è per l'uomo, e non viceversa), non riescono a soddisfare totalmente l'esigenza di adeguamento dell'ordinamento positivo alla giustizia, non foss'altro perché le clausole stesse sono affidate all'applicazione di individui non sempre onesti, o saggi, o illuminati. Onde lo scarto di cui parlavamo all'inizio si riproduce per la stessa natura secolare della storia e della vita empirica, segnata da una incompiutezza che solo la vita assoluta è in grado di colmare.

Si scontra, anche in questo, l'arroganza delle chiese stabilite con il *Deus semper maior*: il cui Regno possono annunciare, ma non realizzare altrimenti che *in voto*, o nel mistero del culto che hanno ricevuto la missione profetica di celebrare, in una con la proclamazione della gloria del Verbo.

Nella loro dimensione secolare, è dunque inevitabile – nonostante i progressi, veri o apparenti, del movimento ecumenico – che le chiese non

siano unite, o sante, o cattoliche. E, quanto all'apostolicità, chi altro può garantirvi la discendenza autentica al di là della salvaguardia suprema dell'*error communis*? Vi è qui ancora qualcosa, cioè, che collega intimamente la preminenza gerarchica con quella accettazione del popolo cristiano, che un concilio cattolico, tutt'altro che remoto, non senza superficialità (o forse per ridondanza di adulazione verso un mito allora politicamente necessario, come quello papista) ha creduto di poter trattare come irrilevante.

Ma è davvero possibile che il diritto ecclesiale possa rimanere imparziale tra le opzioni religiose cristiane, al modo di quella imparzialità che è propria dello Stato laico? No di certo, in quanto a un'opzione di fondo esso è comunque sollecitato da un principio di appartenenza e di lealtà confessionale, dei cui confini è arbitra la funzione magisteriale della chiesa storica cui quel diritto afferisca.

Tuttavia, oltre i confini normati dal magistero, la competenza dell'ordinamento non ha altri limiti che quello della *rationabilitas*, intrinseco – a monte del “diritto divino” – alla natura sua stessa di ordinamento della storia.

Per di più, la stessa funzione magisteriale non sfugge al limite della ragionevolezza, come del resto suggeriscono non soltanto quei vincoli procedurali che ne assecondano l'esercizio (cfr. cann. 749 ss.), ma anche l'idea sottostante al dovere di *intima perscrutatio* della verità rivelata (can. 747), dovere sicuramente sovraordinato a quello del *religiosum obsequium* dovuto al magistero ordinario, nel sistema cattolico-romano (can. 752).

Oltre tutto, i vincoli del magistero ordinario sono opponibili al farsi dell'ordinamento *secundum quid* e con efficacia del tutto relativa, valendo le regole del probabilismo anche nell'esercizio del potere legislativo e giudiziario. Per non parlare, infine, di quegli apprezzamenti intimamente di fatto, sui quali il convincimento dell'agente non può che risultare assolutamente libero, una volta rispettate le regole d'esperienza che governano la *hermeneutica facti* dello specifico fenomeno coinvolto.

In tutte queste ipotesi, in cui libertà di apprezzamento sia data, credo che possa farsi ampio spazio al principio di laicità anche nell'ordinamento canonico, come coerenza con la realtà di un corpo adeguato di massime di decisione, in cui si trovi realizzata quella *hominis ad hominem proportio, quae servata servat societatem, et corrupta corrumpit*; ché, ove poi tale *proportio* cessasse di abitarlo, si porrebbe con urgenza inevitabile il tema della *reformatio* di quella chiesa storica, che dalla retta via per avventura avesse deviato.

La de-teologizzazione del diritto canonico è, del resto, consapevole frutto maturo della *interpretatio* bolognese, contaminazione ingegnosa tra l'apparente monolite del *corpus iuris* giustiniano e le membra sparse della disciplina delle chiese d'oriente e d'occidente dopo lo Scisma del 1054 e i

*Dictatus papae*. Eventi tutti emersi dalla storia e dalle sue contraddizioni, sulla cui documentazione ricostruire – non criticamente, ma creativamente – un mondo nuovo.

Di qui la secolarizzazione accelerata, che il diritto canonico occidentale visse da quel periodo in poi, decisamente assai più incline all'ideologizzazione politica che all'obbedienza di fede. Una rifondazione vera e propria, sulla cui soglia vegliava lo straordinario monumento della *Concordia discordantium canonum* del monaco Giovanni Graziano: una scommessa, alla Abelardo, sulla forza della dialettica e sulla sua pedagogia persuasiva. Una compilazione privata, divenuta il bacino di raccolta e la sorgente perenne del diritto ecclesiale europeo fino alla Riforma.

Nel contesto di questa storia militante, sollecita ahimé più spesso della guerra santa che della *pax Dei*, l'esercizio della potestà di magistero veniva indotto sovente a piegarsi alle esigenze della politica. Fenomeno, al quale il sistema dello *ius commune* reagiva apprestando misure inedite e raffinate di contenimento delle pretese ecclesiastiche: che si riflettono nelle polemiche tra curialisti e regalisti, tutti egualmente competenti in diritto pubblico della cristianità occidentale, in un elegante succedersi di *quaestiones* che avrà il suo culmine, in età umanista, nel grande dibattito che precedette l'opzione per la *via pacis* come soluzione dello Scisma d'occidente. Una soluzione costituzionalmente innovativa ma assolutamente razionale, quella della *concordia Costantiensis*, seppure soffusa di un clima di ritrovata, ma difficile, ma sofferta comunione cattolica.

Quasi come un relitto morenico del *constitutum Costantini* e delle falsificazioni isidoriane, la prassi dell'abuso rimase, da allora, una permanente insidia nell'esercizio della potestà di magistero. Una prassi interdotta, come ogni abuso, dal limite della *rationalitas*, e dunque da una sanzione tipica, con cui il diritto ecclesiale colpisce (fino al limite dell'*impeachment* del papa *a fide devius*) gli atti inficiati da sviamento di potere, emessi cioè non *in aedificationem ecclesiae Dei*, ma nel perseguimento di obiettivi e interessi profani o, comunque, eccedenti la *intima perscrutatio* della verità rivelata.

È da una sottovalutazione di questa storia – e della sua intima dimensione secolare e dialettica – che ha avuto inizio sconcertante la presuntuosa critica, romantica ed irrazionale, al diritto cattolico occidentale, organicamente elaborata nell'ambito del movimento della *Rechtstheologie* e al suo interno, con obiettivi non del tutto inconsci di rafforzamento acritico dell'istanza gerarchica, sostenuta soprattutto da Eugenio Corecco.

Trattasi, per altro, di una evoluzione senza sbocco persuasivo, come in tutti i casi in cui alla ragione del diritto si neghi l'irrinunciabile facoltà di resistere al rischio di abuso di un ministero sacro, quando questo sia posto

al servizio delle ragioni della forza, ovvero utilizzato per giustificarne le prevaricazioni. Non ne mancano purtroppo esempi nel nostro tempo, anche al più alto livello.

E tuttavia, oggi come ai tempi del padre Dante, suona ancora valida la risposta che la *Commedia* opponeva ai consiglieri di frode (ma pure, è il caso di aggiungere, agli *adulatores et regum et tyrannorum*): “ch’assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi, per la contraddizion che nol consente” (*Inferno*, Canto XXVII, 118 ss.).